

<b>DOCUMENTO DI SINTESI</b> <b>D.S. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021</b>	
<b>PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE</b>	_____ % (_____ percento) dell'importo del finanziamento/garanzia deliberato dalla banca o intermediario finanziario, a seguito della comunicazione dell'approvazione del finanziamento o della garanzia
<b>IMPORTO RICHIESTO</b>	Importo richiesto: € _____ (Euro _____ / _____)
<b>PENALE</b>	Pari al _____ % (_____ percento) dell'importo capitale del finanziamento richiesto, nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza salvo quanto previsto per il diritto di recesso;</li> <li>- rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'<i>iter</i> di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;</li> <li>- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;</li> <li>- consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;</li> <li>- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;</li> <li>- violazione del patto di esclusiva.</li> <li>- Sono fatte salve le ipotesi in cui, in caso di cliente consumatore, non si applicano <i>ex lege</i> penali.</li> </ul>
<b>SPESE</b>	Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Ente finanziatore prescelto nonché le eventuali spese assicurative a copertura dell'immobile, di perizia, le spese notarili e le imposte come per legge. Dette spese sono dovute indipendentemente dalla conclusione del contratto in caso di avvenuta delibera da parte del finanziatore.
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	..... mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Max 180 giorni in caso di contratto di credito immobiliare offerto al consumatore
<b>DIRITTO DI ESCLUSIVA</b>	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente al Mediatore in esclusiva.
<b>DIRITTO DI RECESSO</b>	Il cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo (dunque a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata RR).
<b>FORO COMPETENTE</b>	Nel caso di insorgenza di controversie il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Tuttavia le parti espressamente convengono che per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è anche competente il Foro di Cremona. È fatto salvo quanto è previsto dal Codice del Consumo in caso di cliente consumatore.

Firma del cliente

Data e luogo

.....

.....

**D.S. 7/21 – Aggiornato al 01 gennaio 2021**